



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 304/2017 del 02/02/2017 emessa nel giudizio D'AGOSTINO TRIMARCHI GIUSEPPE contro COMUNE di TAORMINA e SERIT SICILIA S.P.A.
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 26° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 304/2017 del 02/02/2017 emessa nel giudizio D'AGOSTINO TRIMARCHI GIUSEPPE contro COMUNE di TAORMINA e SERIT SICILIA S.P.A.

Premesso che il Sig. D'Agostino Trimarchi Giuseppe, con atto di appello innanzi al Tribunale di Messina notificato in data 05.11.2012, conveniva in giudizio il Comune di Taormina e la Serit Sicilia S.p.A., impugnando la sentenza 193/12 del 25.06.2012 emessa dal Giudice di Pace di Taormina, con cui era stata annullata la cartella di pagamento n.29520110012476055 impugnata, per i seguenti motivi: "A) violazione dei principi che regolano la soccombenza ed in particolare dell'art.91 e ss. C.p.c. B) violazione di legge per omessa pronuncia sulla sussistenza della responsabilità ex art.96 c.p.c. a carico della parte dichiarata soccombente";

- in data 30.03.2017 prot. com.le n. 7060 è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 304/2017 - R.G. n. 90000764/2012 - del 02.02.2017, depositata in cancelleria il 10.02.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile,

- a) ha accolto il ricorso in appello del Sig. D'Agostino Trimarchi Giuseppe e ;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidate in € 385,59 oltre oneri di legge
- c) ha condannato questa Amministrazione al pagamento dei 2/3 delle spese processuali del secondo grado di giudizio liquidate in euro 342,39 oltre oneri di legge

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. D'AGOSTINO TRIMARCHI GIUSEPPE ammontano complessivamente ad € 1.046,38, sulla base della seguente specifica:

- ▶ compensi liquidati in sentenza e oneri di legge € 936,64
 - ▶ spese documentate € 98,46
- totale complessivo € 1.035,10.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai

regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
 - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
 - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore del Sig. D'Agostino Trimarchi Giuseppe ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.035,10 scaturenti dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina – Seconda Sezione Civile - n. 304/2017 del 02.02.2017, depositata in Cancelleria il 10.02.2017;
1. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
2. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dot. Eligio Giardina



STUDIO LEGALE
Avv. GIUSEPPE D'AGOSTINO TRIMARCHI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Piazza S. Caterina, n. 3 - Tel. 23061
98039 TAORMINA

Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile

Sentenza n. 304/2017 pubbl. il 02/02/2017
RG n. 90000764/2012



TRIBUNALE DI MESSINA

SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

COPIA



Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0007060 del 30/03/2017
AREA AMMINISTRATIVA
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Il giorno 02.02.2017 all'udienza tenuta dal dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, assistito dal sottoscritto assistente giudiziario, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 90000764/12 R.G. vertente

TRA

D'AGOSTINO TRIMARCHI GIUSEPPE, nato a Taormina il 14.07.1935 (DGSPP35L14L042S), residente in Taormina, Piazza S. Caterina n.3, rappresentato e difeso da se stesso, il quale dichiara di eleggere domicilio presso il suo studio di Taormina, Piazza S. Caterina n.3,;
- appellante-

CONTRO

Comune di Taormina, in persona del sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa municipale, sita in Taormina, Corso Umberto n.217; *- appellato contumace-*

E

Serit Sicilia s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Messina, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore costituito in primo grado, avv. Nicola Jacopino, sito in Messina, Viale Regina Elena n.125;
- appellata contumace -

OGGETTO: Appello - opposizione a cartella di pagamento.

E' presente l'avv. Giuseppe D'Agostino Trimarchi, nel proprio interesse.

Sentenza n. 304/2017 pubbl. il 02/02
RG n. 90000764

Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile

Per il Comune di Taormina e per la Serit Sicilia s.p.a., nessuno è comparso.

L'avv. D'Agostino Trimarchi insiste in domanda e si riporta alle difese articolate in atti

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Preso atto di quanto sopra, dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Il procuratore di parte appellante, quindi, discute oralmente la causa.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Con atto di appello notificato in data 5-6.11.2012, l'avv. Giuseppe D'Agostino Trimarchi conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Comune di Taormina e la Serit Sicilia spa ed impugnava la sentenza 193/2012 del 25.06.2012 emessa dal Giudice di Pace di Taormina con cui era stata annullata la cartella di pagamento n. 29520110012476055 impugnata.

Parte appellante chiedeva la parziale riforma della superiore sentenza per i seguenti motivi: "A) *violazione dei principi che regolano la soccombenza ed in particolare dell'art.91 e ss. cpc; B) violazione di legge per omessa pronuncia sulla sussistenza della responsabilità ex art.96 cpc a carico della parte dichiarata soccombente*".

Con il primo motivo di appello, parte appellante deduceva l'illegittimità della sentenza nella parte in cui condannava il Comune convenuto a rimborsare alla stessa unicamente le spese vive sostenute per l'iscrizione a ruolo della causa, omettendo di liquidare i compensi

Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile

professionali per l'attività svolta. L'appellante rilevava, in particolare che il giudice di prime cure aveva ommesso di considerare che l'opponente D'Agostino Trimarchi, in quanto avvocato, era rappresentato e difeso da se stesso.

Con il secondo motivo di appello, veniva rilevata l'illegittimità della sentenza nella parte in cui era stata disattesa la domanda proposta nei confronti del Comune di Taormina per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc e la conseguente domanda di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

Tanto premesso, parte appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“l'accoglimento nel merito dell'appello proposto con il presente atto avverso la sentenza n. 193 emessa dal Giudice di Pace di Taormina e, in parziale riforma della stessa; 2) in ragione dell'accoglimento dell'opposizione proposta dall'istante con l'atto introduttivo del giudizio n. 67/2012 definito con la sentenza impugnata e della totale soccombenza statuita a carico del Comune di Taormina, condannare quest'ultimo al pagamento in favore dell'istante delle spese e compensi del suddetto giudizio come da relativa nota spese prodotta e allegata al fascicolo di primo grado dell'opponente; 3) in accoglimento del secondo motivo di gravame, in considerazione del comportamento negligente e della malafede rilevabile dell'operato del Comune di Taormina, ritenere e affermare la sussistenza a carico di quest'ultimo della responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 cpc e, per l'effetto, 4) condannare a tal titolo lo stesso al risarcimento in favore dell'istante dei danni patrimoniali consistenti nelle spese affrontate per il giudizio e connesse nonché di quelli non patrimoniali di natura psicologica conseguenti alla lesione dell'integrità psico-fisica subita dal medesimo costituita da disagio interiore, dallo stress e dal dispendio di tempo ed energie connessi all'illegittimo operato del Comune di Taormina e della società concessionaria delegata alla riscossione nell'ammontare che il Tribunale adito vorrà determinare e liquidare in via equitativa secondo i criteri dettati dalla corrente

Sentenza n. 304/2017 pubbl. il 02/0
RG n. 9000076

Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile

giurisprudenza; 5) condannare infine il Comune di Taormina e all'occorrenza chi altri di ragione al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, salvo ogni altro diritto ed azione".

Integrato il contraddittorio la Serit Sicilia s.p.a. e il Comune di Messina non si costituivano in giudizio.

Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del 2.02.2017 a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., questo giudicante pronunciava la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Questo giudicante ritiene che l'appello sia parzialmente fondato per le ragioni e considerazioni che seguono.

Va in primo luogo rilevato che nella parte dispositiva della sentenza appellata non vi è alcuna statuizione sulle spese di giudizio in relazione al rapporto processuale instauratosi tra l'opponente D'Agostino Trimarchi e l'opposto Comune di Taormina. Nella parte motiva della predetta sentenza il giudice di prime cure ha, invece, affermato quanto segue: *"Si ritiene di compensare parzialmente le spese per quanto riguarda l'opponente che si è difeso da sé..."*.

Orbene, la circostanza che il D'Agostino Trimarchi si è difeso da se stesso ai sensi dell'art. 86 cpc non costituisce un motivo tale da giustificare sul piano della coerenza giuridica e della legittimità, la pronuncia di compensazione delle spese, posto che parte opponente in quanto totalmente vittoriosa nella controversia, ha espletato una difesa tecnica ed ha diritto ad essere compensata per l'attività professionale svolta.

Per condivisibile orientamento giurisprudenziale *"Nei giudizi in cui è consentito alla parte la difesa personale (e cioè nel procedimento dinanzi al giudice di pace, ex art. 82 c.p.c., ove il valore della lite sia inferiore al milione di lire, ovvero, senza limite nè per*

/2017
/2012

Sentenza n. 304/2017 pubbl. il 02/02/2017
RG n. 90000764/2012

Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile

giudice adito nè per valore, in caso di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge n. 689 del 1981), è onere della parte stessa, che riveste anche la qualità di avvocato, specificare a che titolo intenda partecipare al processo, poiché (a prescindere dal profilo fiscale), mentre la parte che sta in giudizio personalmente non può chiedere il rimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove manifesti, appunto, l'intenzione di operare come difensore di sè medesimo ex art. 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale" (Cass. n. 12680/2004; cfr. Cass. n. 2193/2008).

Nel caso di specie nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il D'Agostino Trimarchi ha espressamente precisato di essere "rappresentato e difeso" da se stesso.

Ne consegue che in favore del predetto opponente avrebbero dovuto essere liquidate, non solo le spese vive, ma anche i compensi professionali in base alle tariffe al tempo vigenti (DM 18.05.2004).

Ne consegue che possono liquidarsi le seguenti spese processuali tenuto conto del valore della controversia (euro 999,00):

A) per diritti euro 133,79, così come richiesto nella nota spese di primo grado

B) per onorari giudiziali: euro 214,80 (di cui euro 80,05 per studio controversia, euro 64,30 per redazione citazione; euro 50,00 per memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, euro 20,00 per partecipazione udienza).

Non risultano documentate spese di notifica dell'atto introduttivo di primo grado, con la conseguenza che le uniche spese vive liquidabili sono quelle relative al contributo unificato già riconosciuto nella sentenza appellata.

Tali spese giudiziali vanno, pertanto, interamente poste a carico Comune di Taormina.

Inammissibile è invece la domanda di condanna al pagamento delle predette spese avanzata nei confronti della Serit Sicilia spa solo in sede di preverbale di udienza del 16.03.2016. In proposito si osserva che l'appellante non ha impugnato la sentenza in esame

Sentenza n. 304/2017 pubbl. il 02/0
RG n. 9000076

Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile

nella parte in cui non è stata disposta la condanna della Serit Sicilia spa al pagamento delle spese processuali. Trattasi dunque di un motivo nuovo di appello tardivamente proposto.

Per ciò che concerne il secondo motivo di gravame, in merito al riconoscimento della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc a carico del Comune di Taormina si osserva quanto segue.

L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. Cass., sez. lav.. 11 dicembre 2012, n. 22659; Cass. n. 3388/2007; Cass. n. 21393/2005; Cass. n.13355/2004; Cass. n.6637/1992).

Ne consegue che la domanda dell'attore, in mancanza di alcuna attività processuale diretta a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno connesso al doloso e/o gravemente colposo comportamento processuale della parte avversa, è da ritenersi non provata e, pertanto, va rigettata.

E' da considerare, infatti, che in merito alla sussistenza della c.d. responsabilità aggravata parte opponente non ha indicato – prima ancora che provato - nei propri scritti difensivi, la tipologia di danno che avrebbe subito.

Da ciò consegue che, non avendo parte appellante adeguatamente fornito la prova della sussistenza dei requisiti per fondare la responsabilità aggravata ex art.96 cpc a carico del Comune di Taormina, tale motivo è da rigettare.

/2017
/2012

Sentenza n. 304/2017 pubbl. il 02/02/2017
RG n. 90000764/2012

Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile

Quanto sopra argomentato vale anche con riferimento alla domanda di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata nei confronti del Comune di Taormina.

A ciò si aggiunga che la cartella di pagamento opposta – e successivamente annullata dal Giudice di Pace – aveva ad oggetto l'intimazione di un importo di modico valore (euro 311,00), sicchè non si riscontra quale danno non patrimoniale (stress e/o esistenziale) abbia potuto subire l'opponente.

Inammissibili sono le domande ex art. 96 cpc e per risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate dall'appellante nei confronti della Serit Sicilia spa soltanto nel preverbale di udienza del 16.03.2016, in quanto non proposte tempestivamente con l'atto di appello.

Posto che soltanto un motivo di appello è risultato fondato, sussistono i presupposti (parziale soccombenza reciproca) per compensare le spese processuali del presente grado di giudizio nella misura di 1/3.

La residua quota di 2/3 delle spese processuali del presente giudizio va posta a carico del Comune di Taormina (maggiormente soccombente) nella misura indicata in dispositivo, applicando i valori medi delle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta (non vi è stata fase istruttoria), tenuto conto del valore della controversia (euro 999,00) e dell'entità delle questioni trattate.

Nulla sulle spese tra l'appellante e la Serit Sicilia spa, stante la soccombenza del primo e la contumacia della seconda.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da D'Agostino Trimarchi Giuseppe nei confronti del Comune di Taormina e della Serit Sicilia s.p.a., così provvede:

Sentenza n. 304/2017 pubbl. il 02/0

RG n. 9000076

Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile

1. In parziale accoglimento dell'atto di appello ed in riforma la sentenza impugnata, condanna, per le causali esposte in motivazione, il Comune di Taormina al pagamento delle spese processuali di primo grado sostenute da Giuseppe D'Agostino Trimarchi, che liquida in euro 37,00 per spese vive (già riconosciute dalla sentenza appellata), euro 133,79 per diritti ed euro 214,80 per onorari di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

2. Rigetta tutti gli altri motivi di appello e dichiara inammissibili le domande formulate dall'appellante nel preverbale di udienza del 16.03.2016.

3. Conferma per il resto la sentenza appellata.

4. Condanna Il Comune di Taormina al pagamento della quota di 2/3 delle spese processuali del presente grado di giudizio sostenute da D'Agostino Trimarchi Giuseppe, quota che si liquida in euro 49,06 per spese vive ed euro 293,33 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

5. Compensa tra parte appellante ed il Comune di Taormina la residua quota di 1/3 delle spese processuali del presente grado di appello.

6. Nulla sulle spese tra l'appellante e la Serit Sicilia spa.

Così deciso in Messina il 02/02/2017. Letto in udienza alle ore 13:20.

Il Giudice

(dott. Daniele Carlo Madia)

2/2017
1/2012

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che siano richiesti o a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avvocato D'Agostino Trionfetti Giuseppe

nell'interesse di si Seno

Messina li 10-02-17

Ff

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva

Messina, li 10-02-17



Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE D'AGOSTINO TRIMARCHI
Patrocinante in Cassazione
Piazza S. Caterina n.3
98039 TAORMINA

(PEC: dgostinotrimarchi@pecavvme.it; Fax n. 094223061)

ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Il sottoscritto Avv. Giuseppe D'Agostino Trimarchi, nato a Taormina il 14.7.1935 (C.F. DSGGPP35L14L042S - P.Iva 00304290836) rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Taormina, Piazza S. Caterina n.3 - 4, premesso che:

- con sentenza n. 304 emessa il 1161 del 28.09.2006, il Giudice Monocratico Dr. Daniele Carlo Madia del Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando nel giudizio civile d'appello n.9000764/2012 R.G. promosso dallo istante nei confronti del Comune di Taormina e SERIT SICILIA s.p.a. avverso la sentenza n. 193/2012 emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Taormina in data 25.06.2012, in parziale accoglimento del gravame proposto e in riforma della sentenza impugnata, ha condannato il Comune di Taormina al pagamento delle spese processuali di primo grado in favore dello scrivente come segue: € 37,00 per spese vive (già riconosciute dalla sentenza appellata); € 133,79 per diritti; € 214,80 per onorari di avvocato, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge;

- con la medesima sentenza il Giudice Monocratico, compensando per 1/3 le spese del giudizio di secondo grado, ha condannato inoltre il Comune di Taormina al pagamento in favore dello scrivente dei restanti 2/3 delle spese suddette come di seguito liquidate; € 49,06 per spese vive ed € 293,33 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge;

- la sentenza suddetta resa in forma esecutiva con l'apposizione della relativa formula in data 10.02.2017, in tale forma è stata notificata in data odierna, contestualmente al presente atto, al Comune di Taormina in persona del Sindaco pro tempore;

- tutto quanto sopra premesso, in virtù del menzionato titolo esecutivo costituito dalla suddetta sentenza civile n. 304 emessa dal G.M. del Tribunale di Messina in data 2.2.2017, resa esecutiva con l'apposizione della relativa formula in data 10.2.2017 e in tale forma notificata in data odierna all'ente di cui sopra, l'istante, come infra domiciliato e rappresentato, con il presente da valere a tutti gli effetti di legge quale atto di avviso e messa in mora, anche agli effetti di cui al D.L.vo n.231 del 9.10.2002,

DIFFIDA


il Comune di Taormina, in persona del sindaco pro tempore a provvedere per le causali di cui in premessa al pagamento in favore dello istante medesimo delle seguenti somme:

	<u>spese</u>	<u>compensi</u>
- per spese e compensi del giudizio di primo grado n. 67/2012	-	
R.G. del G. d. P. di Taormina	€. 37,00	348,59
- per spese e compensi del giudizio di 2^ grado definito con		
Sentenza n.304/2017	€. 49,06	293,33
- per diritti di rilascio copie esecutive della sentenza suddetta	€. 12,40	_____
	€.	641,92
- spese generali (15%)		<u>96,29</u>
- compensi imponibili		738,21
- C.p.a.4%		29,53
- IVA 22 %		<u>168,90</u>
- e così in totale per spese e compensi ,salvi e. od o.	€.. 98,46	936,64

oltre le spese ed i diritti di registrazione e di notifica del presente atto nonché gli ulteriori interessi maturandi da calcolarsi fino all'effettivo pagamento con gli oneri fiscali di legge , con l'avvertenza che , decorso inutilmente il termine di 120 gg. dalla notifica del presente atto senza che sia stato provveduto al pagamento, si darà corso agli atti esecutivi con ulteriore aggravio di spese.

Taormina – Messina li 06 marzo 2017.

(Avv. G.D'Agostino Trimarchi):




Relata di notifica

Ad istanza come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Messina, ho notificato in sequenza copia in forma esecutiva della sentenza civile n. 304 emessa dal Tribunale Civile di Messina il 2.2.2017 resa in forma esecutiva il 10.2.2017

nonché copia del pedissequo atto di diffida e messa in mora al Comune di Taormina , in persona del sindaco pro tempore , domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita in Taormina, Corso Umberto , mediante consegna di copia fattane a mezzo raccomandata a .r. n.

* mezzo del servizio postale e norma di legge
con raccomandata RR N. 767344792827
Messina, li _____ 23 MAR. 2017
Giacinto Giordano


Giacinto Giordano
Sindaco Pro Tempore
Comune di Taormina

07062

Q	LIR

10.57

[Handwritten signature]

10.11.2000
Bic. Rate 10.11.2000



UFFICIO UNICO
COURTE DI APPELLO
1062 del Cr

L'UFFICIALE GIUDICE

Postaraccomandata

AR

ID 767344792827

37262 98122 NESSINA 18 (M
E)

1-PT045529

Posteitaliane

23.03.2017 15.18

Euro 007.95



Conforto
Unico Area III

AVVERTENZE



76734479282-7

AG

maggiore di 14 anni.

Se il plego viene rifiutato deve
lasciare avviso contenente l'av-
vertimento che il plego resterà de-
positato presso l'Ufficio Postale a
disposizione del destinatario per
gg. 180. Trascorsi 180gg. il plego
viene restituito al mittente.

Sig. CORRONE DI TAORMINA

Via _____

C. A. P. TAORMINA

(Prov. (ME))


Tipografia «Venuti» - Messina

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30


Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCI*

Taormina _____ 27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCI*

Taormina _____ 28 DIC 2017

S. 304/17 *PREOR.*
858/17 E 1035/10

Il Responsabile
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Carcuruto

COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 20/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 304/2017 del 02/02/2017 emessa nel giudizio D'AGOSTINO TRIMARCHI GIUSEPPE contro COMUNE di TAORMINA e SERIT SICILIA S.P.A..

Considerato che in data 30.03.2017 prot. com.le n. 7060 è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 304/2017 - R.G. n. 90000764/2012 - del 02.02.2017, depositata in cancelleria il 10.02.2017, con cui il Giudice del Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile,

- ha accolto il ricorso in appello del Sig. D'Agostino Trimarchi Giuseppe e ;
- ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese processuali di primo grado, liquidate in € 385,59 oltre oneri di legge
- ha condannato questa Amministrazione al pagamento dei 2/3 delle spese processuali del secondo grado di giudizio liquidate in euro 342,39 oltre oneri di legge;

Preso atto le spese di lite da rifondere al Sig. D'AGOSTINO TRIMARCHI GIUSEPPE ammontano complessivamente ad € 1.046,38, sulla base della seguente specifica:

▶ compensi liquidati in sentenza e oneri di legge	€ 936,64
▶ spese documentate	€ 98,46
totale complessivo	€ 1.035,10.

VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore del Sig. D'Agostino Trimarchi Giuseppe ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.035,10 scaturenti dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina % ingiuntivo del Tribunale di Messina N. 1087/16 del 12.07.2016, dichiarato esecutivo il 13.10.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad

accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato




IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

